

Convenzione con l'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Milano per lo svolgimento di attività didattiche integrative

L'anno 2008 (duemilaotto), il giorno 22 del mese di dicembre in Milano, via Festa del Perdono, 7

TRA

l'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università"), C.F. 80012650158 con sede a Milano via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, professor Enrico Decleva, nato a Milano il 18 aprile 1941,

E

l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Milano (di seguito, per brevità, "Ordine"), C.F.80024530158, con sede a Milano Via Lanzone 31, rappresentato dal Presidente *pro tempore*, dottor Roberto Anzalone nato a Savona il 22/2/1928,

PREMESSO

- che la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano (di seguito "Facoltà") si propone il raggiungimento degli obiettivi qualificanti del proprio Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (di seguito "CLM") secondo quanto indicato dall'attuale normativa della Classe delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia, tra i quali, in particolare, far acquisire agli studenti del CLM una adeguata conoscenza della medicina di famiglia e del territorio e delle problematiche legate alle cure primarie, anche attraverso attività pratiche svolte sul territorio;
- che, a tal fine, la Facoltà intende avvalersi della collaborazione di Medici di Medicina Generale della provincia di Milano (di seguito "MMG") per lo svolgimento di attività didattiche nell'ambito del proprio CLM;
- che l'Ordine, condividendo appieno tale orientamento, intende contribuire alla sua realizzazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ordine collabora al raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dagli Ordinamenti degli studi della Classe di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia nell'ambito delle tematiche relative alla medicina del territorio. Tali attività verranno formalmente individuate, nell'ambito del piano didattico del CLM, come didattica integrativa di corsi di insegnamento ufficiali e/o come attività autonomamente scelte dallo studente.

Art. 2

Al fine di definire gli obiettivi formativi del tirocinio, di coordinare le attività didattiche, di monitorarne i risultati e proporre eventuali modifiche alla convenzione, viene nominata una Commissione Paritetica composta fino a un massimo di 8 membri titolari e 4 supplenti, di cui 4 titolari e 2 supplenti nominati dal Consiglio di Facoltà, e 4 titolari e 2 supplenti dall'Ordine. La Commissione nomina al suo interno un Presidente, cui compete la convocazione e la predisposizione dell'ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di un componente.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3



Le attività formative di cui all'art. 1, fatto salvo quanto ulteriormente stabilito dalla Commissione Paritetica, prevederanno :

- a) la possibilità di frequenza presso gli studi dei MMG di assistenza primaria;
- b) la frequenza ad attività formative di tipo seminariale, o a piccoli gruppi, organizzate presso le strutture del CLM.

Art. 4

L'Ordine predispose un elenco annuale di MMG, per la cui composizione saranno considerati quali requisiti minimi:

- almeno 5 anni di convenzionamento;
- numero di scelte in carico superiore a 500;
- non avere procedimenti disciplinari in corso;
- non aver subito, nei 12 mesi precedenti, provvedimenti disciplinari definitivi.

La Commissione di cui all'articolo 2 propone annualmente all'Università i nominativi dei MMG da impegnare nelle attività formative di cui all'art. 1. Ad essi la Facoltà, su proposta del Consiglio di Coordinamento Didattico del CLM e del Docente responsabile dell'attività didattica curriculare, riconosce formalmente il ruolo di collaboratore alla didattica integrativa/tutor, certificando la durata dell'attività secondo i criteri richiesti per il riconoscimento nell'ambito del programma di Educazione Medica Continua (ECM).

La Facoltà, inoltre, potrà attribuire a MMG la funzione di Professore a contratto esclusivamente per lo svolgimento di specifiche e particolari attività formative nell'ambito del CLM. In tal caso l'Università, su proposta del Consiglio di Facoltà, attiverà, nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia dall'Ateneo, appositi bandi per contratto di diritto privato riservati ai MMG dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Milano. I compensi per tali contratti saranno definiti dal Consiglio di Facoltà in sede di attivazione dei summenzionati bandi.

Art. 5.

L'Università si impegna a garantire il supporto organizzativo e di segreteria, l'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile per gli studenti del CLM, la riproduzione del materiale didattico necessario, la disponibilità di aule per le attività seminariali e a piccoli gruppi.

Ai MMG impegnati ufficialmente quali collaboratori alla didattica integrativa/tutor del CLM verrà riconosciuto libero accesso alle banche dati della Facoltà e la relativa gestione di una casella postale personale.

Art. 6.

I MMG impegnati nella collaborazione con la Facoltà sono tenuti a garantire il completo e corretto svolgimento delle attività formative di cui sono responsabili, compresa la valutazione e certificazione del raggiungimento degli obiettivi didattici previsti. Gli studenti non possono svolgere attività autonome, anche solo burocratiche, non funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici.

Art. 7.

La Commissione di cui all'art. 2 può avanzare ai competenti Organi Accademici proposte inerenti ulteriori riconoscimenti per i MMG impegnati nella attività di cui all'art.1.

Art. 8.

L'Università si impegna, in collaborazione con l'Ordine, a garantire la formazione didattica dei MMG impegnati nelle attività di cui all'art.1, organizzando un corso di formazione finalizzato al coordinamento e alla omogeneizzazione dei contenuti e delle metodologie didattiche.

Art. 9.



Gli studenti del CLM che svolgeranno attività formative presso gli studi dei MMG impegnati nella collaborazione con la Facoltà sono tenuti a:

- osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale e/o professionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attenersi alle norme vigenti in materia di tutela del segreto professionale e della privacy.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e scadrà **al termine dell'A.A. 2011/2012 (30 settembre 2012)**.

Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante raccomandata a/r da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data dalla quale si intende chiudere il rapporto. Anche in caso di recesso anticipato dal rapporto, l'Ordine si impegna, tuttavia, a garantire il completamento delle eventuali attività ancora in corso di svolgimento.

Art. 11.

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente Convenzione. In caso non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, le Parti contraenti stabiliscono la competenza del Foro di Milano.

Milano, 22 dicembre 2008

Per l'Università degli Studi di Milano

Il Rettore



Per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Milano

Il Presidente



16 GEN 2009